



Inapplicabilità del giudizio abbreviato

A.C. 1129-A

Dossier n° 52/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
28 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1129-A
Titolo:	Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato
Iniziativa:	Parlamentare
Date:	
approvazione in Commissione:	28 luglio 2015

La proposta di legge, nel testo elaborato dalla Commissione giustizia, modifica l'art. 438 del codice di procedura penale per **escludere l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti**.

Si ricorda che il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell'udienza preliminare attribuendo valore probatorio agli atti delle indagini preliminari, costituendo un'eccezione al principio del contraddittorio dibattimentale nel momento della formazione della prova. Presupposti di questo rito sono: la richiesta di rinvio a giudizio, la fissazione dell'udienza preliminare, la richiesta dell'imputato (non è più necessario il consenso del p.m.) e la definibilità del processo allo stato degli atti, salva la necessità di ulteriore attività di acquisizione probatoria. In caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo; la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione per 30 anni. Attualmente, non vi sono reati per i quali è precluso l'accesso al rito abbreviato.

Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, modifica l'art. 438 c.p.p. disponendo:

- che quando il procedimento penale riguarda alcuni specifici **gravi delitti**, è escluso che l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato (*nuovo comma 1-bis*). I reati per i quali è escluso il ricorso a questo procedimento speciale sono i seguenti:

- sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.)
- strage (art. 422 c.p.)
- omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne (art. 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1);
- omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente (art. 577, primo comma, n. 1);
- omicidio premeditato (art. 577, primo comma, n. 3)
- omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone (art. 577, primo comma, n. 4);
- tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);
- sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 605, quarto comma, c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 630, terzo comma, c.p.).

Si tratta di fattispecie non necessariamente punite con l'ergastolo.

- che se il rito abbreviato viene richiesto in relazione ad un procedimento penale per un reato di competenza della Corte d'assise (art. 5 c.p.p.), il giudice, dopo aver disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla Corte competente, invitando le parti alla comparizione (*nuovo comma 5-bis*);

- che se si procede per i gravi delitti elencati dal comma 1-bis:
 - l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola però a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso (*nuovo comma 6-*

Reati per i quali
è escluso il rito
abbreviato

Reati di
competenza
della Corte
d'assise

Diversa
qualificazione
dei fatti

bis);

- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato può rinnovare la richiesta di rito abbreviato in due ipotesi: a) se è stata rigettata dal giudice per l'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria (comma 5); b) se è stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria, già riproposta entro il termine per le conclusioni nell'udienza preliminare (comma 6) (*nuovo comma 6-ter*). *Non è invece disciplinata la riproposizione della richiesta subordinata a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti, prevista dal comma 6-bis.*

Rinnovazione
della richiesta

Il **comma 2** modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito per disciplinare la trasmissione degli atti alla Corte d'assise per la celebrazione in quella sede del giudizio abbreviato, come previsto dall'art. 438, comma 5-bis. Il nuovo art. 134-ter prevede che la fissazione della data di comparizione delle parti dinanzi alla Corte d'assise sia il frutto di un dialogo, anche telematico, tra il Presidente della Corte e il giudice (in base all'art. 132 disp. att. c.p.p.).

La rubrica del nuovo art. 134-ter fa riferimento al decreto che dispone il giudizio immediato.

L'**articolo 2** prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge il 17 settembre 2013, deliberando (18 marzo 2014) lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, nell'ambito della quale sono stati sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione camere penali italiane, nonché il prof. Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano.

Indagine
conoscitiva

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento ha espresso parere favorevole la Commissione Affari costituzionali; nulla osta della Commissione Bilancio.